



I.C. Don Lorenzo Milani- D'Assisi

Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA)

Direzione - Segreteria Tel. 0805352286

Codice Fiscale:93548950729 - Codice Univoco: BUGJFU

Sito: www.icdonmilanidassisi.edu.it E-Mail: baic8ap005@istruzione.it baic8ap005@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 09-12-2025

Team per la Prevenzione e il Contrasto
al Bullismo e Cyberbullismo

INDICE

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- La Legge 29 maggio 2017 n.71 e la Legge 17 maggio 2024

4. LE AZIONI DELLA SCUOLA

A. Prevenzione

B. Strategie operative

5. COMPITI E RESPONSABILITA' delle PARTI

A. I compiti

- Dirigente Scolastico
- Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
- Team di prevenzione e Team Antibullismo
- Collegio Docenti
- Team di classe
- Docente
- Famiglia
- Alunni

B. Le responsabilità

- a) Bullo Minore
- b) Famiglie
- c) Scuola

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

7. CONTATTI UTILI

8. ALLEGATI

1. PREMESSA

Le finalità del protocollo

I contenuti del presente protocollo di intervento si ispirano alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'Istruzione nel 2017 e nel 2021, che a loro volta recepiscono le innovazioni introdotte dalla Legge del 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, e le modifiche apportate a quest'ultima con la Legge del 17 maggio 2024 n.70.

La maniera migliore per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche, e in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale scolastico, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e fornire anzitutto informazioni e aiuto.

Si rende dunque necessario adottare una Policy condivisa tra scuola e famiglie, finalizzata a contrastare il fenomeno attraverso l'intervento educativo-preventivo. Parimenti sarà necessario predisporre misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola, e la comunità educante tutta, si adoperano contro ogni forma di sopruso, comportamenti aggressivi, prepotenze ed abusi.

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati. La scuola ha il compito di creare e mantenere un ambiente sano e propositivo, per facilitare la crescita e lo studio personale di ciascun alunno/a; inoltre, ha l'obbligo, insieme ai genitori, di responsabilizzare i minori alle relazioni tra pari, a promuovere il benessere di ciascuno e della collettività, nell'ottica di una cittadinanza attiva. Risulta prioritario per il nostro Istituto comprensivo mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

La definizione del fenomeno fornita dalla recente normativa chiarisce cosa si intende con questo termine:

«...per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

È un fenomeno che si sviluppa per lo più all'interno di un gruppo, nel quale ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (by-standers).

Il **bullismo** è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare l'altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- Azioni intenzionali che cioè mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi: **Violenza verbale, fisica o psicologica;**
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola e rischia di isolarsi.

Non è dunque opportuno parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Tali episodi, che possono essere anche molto gravi, rientrano piuttosto in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, dispetto.

Tipologie di bullismo:

- **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
- **Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci

Il **cyberbullismo** è una delle forme che può assumere il bullismo legato all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione.

Con il termine cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale o predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, al posto del possessore, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Esattamente come il bullismo, il cyberbullismo è un comportamento volontario e deliberato; a differenza di questo, si esplica attraverso il contatto elettronico ma, rispetto al bullismo tradizionale, presenta caratteristiche differenti:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte del cyberbullo, di una più difficile reperibilità: chi commette atti di cyberbullismo spesso non è del tutto consapevole di essere comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo funge da filtro e rende difficile o impedisce l'attivazione di sentimenti di empatia, innescando la tendenza a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'inesistenza di effetti come l'imitazione, cioè la tendenza, specialmente nell'età adolescenziale, a fare qualcosa "perché la fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo, che trova facilmente una giustificazione al suo comportamento inappropriato;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: può essere agito in qualunque momento e ciò che viene scritto o inoltrato può permanere per un tempo indefinito, con conseguente aggravio della sofferenza;
- **non necessita della reiterazione del fatto:** se nel bullismo tradizionale la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è

poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario possa visionare il materiale pubblicato on line, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e di tempo. Di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente perché si possa parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo, scolastici o extrascolastici.	Le prepotenze on line possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti, compagni di classe o di attività extrascolastiche.	I cyberbulli possono essere anche degli sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici, le persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente visionati ed utilizzati da milioni di utenti del web.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della sua presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono anche essere attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni: la limitazione della consapevolezza può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima.
Nel bullismo tradizionale sono solo i bulli ad eseguire comportamenti aggressivi, mentre la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (il cosiddetto bullo/vittima), spesso lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale anche chi è vittima nella vita reale, o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare cyberbullo.
Gli atti devono essere reiterati.	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- La **Legge del 17 maggio 2024 n. 70**, oltre a fornire la definizione giuridica del bullismo, ha integrato le indicazioni già fornite nelle precedenti proposte normative, in particolare quelle contenute nella **Legge del 29 maggio 2017 n. 71**, estendendone la validità sia al fenomeno del bullismo sia al cyberbullismo.

Appare necessario, a questo punto, fare una doverosa precisazione relativamente all'età minima per l'accesso autonomo ai social network da parte dei minori, normata dal **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del **Regolamento (UE) 2016/679**.

L'Italia è stata chiamata a recepire a livello nazionale il Regolamento europeo (UE) 2016/679, che fissa l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social network a 16 anni.

Ogni singolo stato nazionale ha avuto tuttavia la possibilità di implementare una propria deroga a questo limite e, gran parte dei paesi europei, compresa l'Italia, lo hanno fissato a 14 anni.

Per l'iscrizione ai social network dei minori di 14 anni è dunque necessario che sia il genitore a fornire il consenso e, nel farlo, ad assumersi le responsabilità sugli usi, propri o impropri, degli stessi da parte dei propri figli: il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi di società dell'informazione.

Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La norma chiama in causa il Garante per la Protezione dei Dati Personali ed ha una logica protettiva nei confronti dei minori, i quali possono essere attirati più di ogni altro utente dai social ma che, in questi ambienti, possono essere esposti ad una grande vastità di pericoli: cyberbullismo, attacchi informatici, violazione della privacy, esposizione libera del ragazzo ad adulti estranei. La norma invita invece ad un approccio progressivo ai social network, offrendo ai genitori la possibilità di valutare spontaneamente la raggiunta maturità dei figli prima di esporli all'ambiente social.

Con le nuove regole i social network hanno il dovere di vigilare su una specifica fascia d'età e questo dovrebbe ridurre l'abuso delle iscrizioni premature. Tuttavia, sono sempre più numerose le iscrizioni di minori di 14 anni ai social (Facebook, Tik Tok, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Telegram...) poiché, di fatto, è sufficiente fornire un'età errata in fase di registrazione per poter abilitare il proprio account.

Da qui la necessità che siano i genitori a sorvegliare costantemente sull'uso che i propri figli fanno degli strumenti informatici a loro disposizione e, se l'autorizzazione all'iscrizione ai social è stata concessa dai genitori prima dei 14 anni, a monitorarne assiduamente l'utilizzo da parte dei propri figli.

- **Legge 29 maggio 2017, n.71**, "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- **artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana**;
- **direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per

affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- **direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- **direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- **artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale**, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- **artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.**
- **Linee di orientamento** per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR **aprile 2015**
- Aggiornamento delle **Linee di Orientamento MIUR, ottobre 2017** per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo;
- **Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo MI **prot. n.18 del 13.10.2021**;
- **Circolare Ministeriale dell’11 luglio 2024 “Disposizione in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel I ciclo d’istruzione a.s. 2024/2025”** che impone il divieto totale dell’utilizzo dei cellulari a scuola, anche per finalità educative. Tale decisione segue alla pubblicazione di numerosi studi riportati nel rapporto OCSE Pisa 2022, secondo i quali emerge che:«...l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico, di adattabilità...» oltre a favorire l’isolamento sociale volontario (fenomeno hikikomori).
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti**
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

La Legge 29 maggio 2017 n.71 e la Legge 17 maggio 2024

Il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo con la pubblicazione nella Gazzetta del 3 giugno 2017 della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Tali disposizioni sono state poi integrate dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo del 2021 e dalla nuova **Legge del 17 maggio 2024 n.70** che estende la validità della normativa anche al bullismo.

Come si legge nell'Art.1, comma I della Legge n. 70/2024:

«La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso».

- Ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno: in ogni istituto tra i docenti sarà individuato un *referente* per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e un team per le emergenze. Al *dirigente* spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

«Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (Art. 2).
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (Art.7).
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno (Art.3).

4. LE AZIONI DELLA SCUOLA

La scuola decide di affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo su due livelli:

A. Prevenzione

Per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

- Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di iniziative e progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni.

- Incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie: utilizzo dei gruppi WhatsApp, navigazione in internet, uso del telefonino.
- Eventuali incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico.
- Eventuali azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali.

B. Strategie operative

A fianco dell'intervento educativo - preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

1) Quando si viene a conoscenza di **un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo**:

1.1) presa in carico e valutazione del caso

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di prevenzione del "Bullismo e cyber bullismo" e gestione dell'emergenza

- Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico;
- Analizzare e valutare l'accaduto
- Raccogliere informazioni sul fatto: quando/dove/ come;
- Incontrare in un colloquio i protagonisti, sia singolarmente che in gruppo, per raccogliere i diversi punti di vista e ricostruire le vicende.

(In questa fase l'adulto si porrà con atteggiamento empatico e neutro, per facilitare il confronto e raccogliere in modo oggettivo le informazioni).

1.2) risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di prevenzione del "Bullismo e cyberbullismo" e Team Antibullismo.

Se l'accaduto è confermato, vengono stabilite le azioni da intraprendere; se l'accaduto non è identificabile come atto di bullismo o cyberbullismo, si proseguirà il compito educativo non intervenendo in modo specifico.

1.3) **azioni e provvedimenti**

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto del team docenti di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse interne ed esterne alla scuola (psicologo, medico, altri...); promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; segnalazione alla famiglia di soggetti preposti al sostegno educativo e psicologico; azioni di supporto educativo in classe.
- Comunicazione ai genitori del cyberbullo per un colloquio tramite lettera del Dirigente; promozione di una rete di supporto nei confronti della famiglia; attivazione di interventi rieducativi.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
- **Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.**
- Eventuale **avvio della procedura giudiziaria**: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);

1.4) **percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo, ai fini dell'inclusione, all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto, mediante l'attivazione di un progetto di intervento che preveda:
 - Percorsi formativi di alfabetizzazione emozionale e autoregolazione dei comportamenti;
 - Informazione/formazione sul fenomeno.
- Curano il monitoraggio del fenomeno e la valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

2) Linee di intervento per un primo esame **nei casi acuti e di emergenza**:

❖ **Intervento con la vittima**

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenerla;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;

- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);

❖ **Intervento con il bullo**

- Importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il suddetto dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.

❖ **Colloquio di gruppo con i bulli**

- Iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali con l'obiettivo di far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.
- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.

❖ **Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori**

Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

5. COMPITI E RESPONSABILITÀ

I compiti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- favorisce la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione;
- si rivolge ad agenzie esterne alla scuola per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi, per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

IL TEAM DI PREVENZIONE E TEAM ANTIBULLISMO:

- propone percorsi educativi rivolti agli studenti, tesi all'acquisizione di competenze di cittadinanza digitale consapevole;
- predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio per la gestione delle segnalazioni dei casi.
- prende in carico e valuta il caso segnalato;
- individua il tipo di intervento;
- monitora l'evoluzione del caso nel tempo;
- interagisce con i servizi del territorio.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- orienta le scelte educative anche attivando collaborazioni con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo, in rete con le agenzie educative nel territorio;
- prevede all'interno del PTOF corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia

IL TEAM DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche finalizzate alla riflessione e alla consapevolezza dei valori di convivenza civile; propone progetti di educazione socio-affettiva, alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- somministra questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, ne cura la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni;

- partecipa all'iniziativa nazionale "La giornata per il contrasto al bullismo e cyberbullismo" allo scopo di sensibilizzare sul tema;
- partecipa in modo attivo al mese della sicurezza in Internet promossa dalla piattaforma SID di GenerazioniConnesse;
- mette a disposizione un punto di raccolta dove gli studenti possano denunciare in forma scritta e anonima eventuali esperienze vissute direttamente o come spettatori.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni mirate a favorire l'interiorizzazione delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- osserva attentamente i comportamenti e le dinamiche relazionali del gruppo classe per individuare eventuali situazioni di disagio.

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal presente protocollo e dal Regolamento d'Istituto.

LE FAMIGLIE:

- sono invitate a partecipare agli incontri di formazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- vigilano sui comportamenti dei propri figli e sull'uso delle tecnologie da parte dei bambini, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- sono a conoscenza delle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia, come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI:

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- conoscono il Patto di corresponsabilità e il regolamento d'Istituto.

Le Responsabilità

Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa vanno attribuite a:

- a) Bullo Minore
- b) Famiglie
- c) Scuola

a) Bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Famiglie

Si applica l’art. 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Scuola

L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare **“misure preventive”** atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

- comminata all'alunno come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto;
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria";
- temporanea;
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dell'alunno;
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE
<p>ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni <i>(Per esempio: uso dello smartphone e utilizzo improprio di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione. Acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali; insulti, termini volgari e offensivi; atti o parole diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare sul registro elettronico e immediata comunicazione alla famiglia. • Convocazione della famiglia in seguito a comunicazione scritta. • <u>Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata una o più delle seguenti sanzioni in base alla gravità:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg; 2. segnalazione alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato; 3. segnalazione ai Servizi Sociali territoriali nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; • dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; • sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; • comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali; • atti di giustizia riparatoria: <ul style="list-style-type: none"> → <i>scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo;</i> → <i>compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica (Per esempio: riordino di materiali scolastici, produzione di lavori scritti/artistici che inducano l'alunno a riflettere e a rielaborare criticamente)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> → Dirigente Scolastico → Consiglio di Classe → Referente per la prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo

7. CONTATTI E LINK UTILI

www.garanteinfanzia.org

www.garanteprivacy.it

www.agcom.it

www.commissariatodips.it

<https://www.mim.gov.it/>

www.famiglia.governo.it

www.generazioniconnesse.it

<https://www.piattaformaelisa.it/>

8. ALLEGATI

- N.1 Scheda di segnalazione
- N.2 Valutazione dell'insegnante
- N.3 Questionario anonimo per gli alunni
- N.4 Scheda di osservazione diretta
- N.5 Nomine comportamentali: Valutazione dei pari
- N.6 Florence Bullying Victimization scales (FBVSs)
- N.7 Florence cyberbullying cybervictimation scales (FCBCVSs) brief version revised
- N.8 Vademecum al sito Web della Scuola

ALLEGATO N.1



Indirizzo: Via Magna Grecia, 1 – 70026 Modugno (Bari)

Centralino: 0805352286

Email: baic8ap005@istruzione.it

Posta elettronica certificata (PEC):

baic8ap005@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 93548950729

Codice meccanografico: BAIC8AP005

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

❖	Nome del docente che compila lo screening:
❖	Data:
❖	Scuola:
❖	Data di segnalazione del caso di bullismo/cyberbullismo:
❖	La persona che ha segnalato il caso di bullismo/cyberbullismo era:
•	Vittima:
•	Compagno della vittima:
•	Genitore:
•	Altri:
	❖ Vittima
•	Nome e Cognome:
•	Classe:
•	Altre vittime:
•	Classe:
•	Altre vittime:
•	Classe:

❖ **Bulli**

• Nome e Cognome:

• Classe:

• Nome e Cognome:

• Classe:

• Nome e Cognome:

• Classe:

• Nome e Cognome:

• Classe:

❖ **Che tipo di prepotenze sono accadute? (esplicitarle in modo concreto)**

❖ **Quante volte sono accaduti gli episodi?**

ALLEGATO N.2



Indirizzo: Via Magna Grecia, 1 – 70026 Modugno (Bari)

Centralino: 0805352286

Email: baic8ap005@istruzione.it

Posta elettronica certificata (PEC):

baic8ap005@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 93548950729

Codice meccanografico: BAIC8AP005

VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE

Nome e Cognome bambino/a: _____

Data: _____

Pensando al comportamento del bambino in questione risponda alle affermazioni che troverà sotto barrando una delle seguenti caselle: *mai vero, raramente vero, qualche volta vero, di solito vero, sempre vero.*

	MAI	RARAMENTE	QUALCHE VOLTA	SPESSO	SEMPRE
1) È stato picchiato, preso a calci o spinto dai compagni	0	1	2	3	4
2) Ha picchiato, preso a calci o spinto dai compagni	0	1	2	3	4
3) Sono state dette cose cattive sul suo conto o è stato escluso dal gruppo	0	1	2	3	4
4) Ha detto cose cattive riguardo i compagni o ha escluso qualcuno dal gruppo	0	1	2	3	4
5) È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro	0	1	2	3	4
6) Ha chiamato i compagni con brutti nomi o ha preso in giro gli altri	0	1	2	3	4

ALLEGATO N.3



Indirizzo: Via Magna Grecia, 1 – 70026 Modugno (Bari)

Centralino: 0805352286

Email: baic8ap005@istruzione.it

Posta elettronica certificata (PEC):

baic8ap005@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 93548950729

Codice meccanografico: BAIC8AP005

Questionario anonimo sulle prepotenze di Olweus

QUESTIONARIO ANONIMO PER ALUNNI

PARTE PRIMA	SPESSE	QUALCHE VOLTA	MAI
1. Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato			
2. Sono stato intimidito o minacciato			
3. Mi è capitato di essere umiliato			
4. Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a difendermi			
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a difendermi adeguatamente			
6. Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro...			
7. Durante i momenti di interazione libera con i compagni (intervallo, mensa...) mi capita di restare da solo			
8. Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo			
9. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...), mi sento più sicuro se sto vicino ad un adulto			
10. Mi sento depresso, un po' giù di morale			
11. Sento che mi viene da piangere			
12. Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe			
13. A scuola ultimamente vado meno bene			

PARTE SECONDA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1. Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche pesantemente			
2. Ho intimidito o minacciato qualche compagno			
3. Ho umiliato o “comandato a bacchetta” qualche compagno			
4. Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno			
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo			
6. Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosto oggetti di altri compagni			
7. Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me			
8. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...) ho isolato qualche compagno			
9. Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno			
10. Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli			

Lettura del questionario del questionario anonimo sulle prepotenze di Olweus

Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di vittimizzazione.

Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto stimolare l'adulto ad una maggiore attenzione educativa. I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all'umiliazione, alla prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell'illegalità.

Occorre quindi:

Monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi;

- Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o prepotenza;
- Individuare i limiti passati i quali dall'umiliazione/prepotenza si entra nel circuito del reato vero e proprio.

L'area calda di intervento è soprattutto relativa alle prime fasi (prevenzione). Va da sé che se il bullismo è già configurato, occorre certamente provare a contrastarlo.

NEL QUESTIONARIO

La **parte prima** si riferisce al contesto di **vittimizzazione**.

Gli indicatori 1-6 sono **PRIMARI**, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima.

La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio di bullismo reiterato.

Gli indicatori 6 – 13 sono **SECONDARI**, rappresentano cioè indici di attenzione per l'educatore.

La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.

La **parte seconda** si riferisce al **bullismo esercitato**.

Qui gli indicatori sono tutti importanti in egual misura, la comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza segnala una situazione di rischio elevato di bullismo reiterato.

La presenza di 1 solo indicatore con frequenza bassa denota il rischio potenziale che l'alunno sia un prevaricatore occasionale.

Il questionario è anonimo, ma l'insegnante può anche provare a verificare l'autopercezione di qualche alunno particolare siglando il questionario consegnato da questi ultimi.

ALLEGATO N.5



Nomine comportamentali: Valutazione dei pari

PREPOTENZE

"Diciamo che un bambino subisce delle prepotenze, quando un altro bambino, o un gruppo di bambini gli dicono cose cattive e spiacevoli. È sempre prepotenza quando un bambino riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere. Questi fatti capitano spesso e chi subisce e non riesce a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando un bambino viene preso in giro ripetutamente e con cattiveria.

Non si tratta di prepotenze quando due bambini, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o" fanno la lotta."

1) Tra i compagni della tua classe, quali sono i bambini che fanno più prepotenze? (Scrivi sotto i loro nomi e l'iniziale del cognome)

.....
.....
.....

2) Tra i compagni della tua classe, quali sono i bambini a cui vengono fatte più prepotenze? (Scrivi sotto i loro nomi e l'iniziale del cognome)

.....
.....
.....



Florence Bullying Victimization Scales (FBVSs)

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze tra ragazzi. Le domande riguardano la tua vita a scuola **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI** (dall'inizio della scuola fino ad oggi). Quando rispondi cerca di pensare a tutto questo periodo e non soltanto ad ora.

Diciamo che un ragazzo/a subisce prepotenze quando un altro ragazzo/a o un gruppo di ragazzi/e:

- o gli/le dicono cose cattive e spiacevoli o lo/la prendono in giro o lo/la chiamano con nomi offensivi
- o lo/la ignorano o escludono completamente dal loro gruppo o non lo/la coinvolgono di proposito
- o gli/le danno colpi, calci, spinte o lo/la minacciano
- o dicono bugie o mettono in giro storie sul suo conto o inviano bigliettini con offese e parolacce,
- o nessuno gli/le rivolge mai la parola e altre cose di questo genere.

Questi fatti possono accadere spesso ed è difficile per chi subisce prepotenze riuscire a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando un ragazzo/a viene preso/a in giro ripetutamente e con cattiveria. Non si tratta di prepotenze quando due ragazzi/e, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.

1. Quante volte hai subito prepotenze **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**?

- Mai
- solo una volta o due
- 2 - 3 volte al mese
- una volta a settimana
- diverse volte a settimana

In che modo hai subito **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**? Indica con che frequenza ti è accaduto, facendo una croce su una delle possibili risposte.

Mai	Solo 1 volta o 2	2-3 volte al mese	1 volta a settimana	Diverse volte a settimana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI QUANTE VOLTE...

a) Sono stato picchiato

(1) (2) (3) (4) (5)

b) Sono stato chiamato con brutti nomi

(1) (2) (3) (4) (5)

c) Sono stato preso in giro

(1) (2) (3) (4) (5)

d) Sono stato ignorato dai miei compagni

(1) (2) (3) (4) (5)

f) Sono stato escluso dalle attività

(1) (2) (3) (4) (5)

g) Sono stato preso a calci e a pugni

(1) (2) (3) (4) (5)

h) Hanno messo in giro delle voci sul mio conto

(1) (2) (3) (4) (5)

j) Mi hanno rubato o danneggiato degli oggetti

(1) (2) (3) (4) (5)

m) Sono stato spinto e strattonato

(1) (2) (3) (4) (5)

n) Sono stato insultato

(1) (2) (3) (4) (5)

Hai mai preso parte ad episodi di prepotenza verso altri ragazzi/e **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**?

- Mai
- solo una volta o due
- 2 – 3 volte al mese
- una volta a settimana
- diverse volte a settimana

In che modo hai fatto prepotenze **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**? Indica con che frequenza ti è accaduto, facendo una croce su una delle possibili risposte.

Mai	Solo 1 volta o 2	2-3 volte al mese	1 volta a settimana	Diverse volte a settimana
1	2	3	4	5

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI QUANTE VOLTE...

a) Ho picchiato qualcuno

1 2 3 4 5

d) Ho ignorato qualche mio compagno

1 2 3 4 5

j) Ho rubato o danneggiato degli oggetti

1 2 3 4 5

b) Ho chiamato qualcuno con brutti nomi

1 2 3 4 5

f) Ho escluso altri dalle attività

1 2 3 4 5

m) Ho spinto e stratonato qualcuno

1 2 3 4 5

c) Ho preso in giro qualcuno

1 2 3 4 5

g) Ho preso a calci e a pugni qualcuno

1 2 3 4 5

n) Ho insultato qualcuno

1 2 3 4 5

h) Ho messo in giro delle voci sul conto di qualcuno

1 2 3 4 5

ALLEGATO N.7



Florence Cyberbullying Cybervictimization Scales (FCBCVSs) brief version – revised

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano una nuova forma di bullismo: il **cyberbullismo**. Il cyberbullismo è un comportamento aggressivo e di prevaricazione, come il bullismo, messo in atto tramite uno strumento elettronico come il PC o lo Smartphone e la rete: social networks come Facebook, Instagram, Whatsapp, sms, blog, ecc.

Le domande riguardano la tua vita **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI** (dall'inizio della scuola fino ad oggi). Quando rispondi cerca di pensare a tutto questo periodo e non soltanto ad ora.

1. Quante volte hai subito episodi di cyberbullismo **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**?

- Mai
- Solo una volta o due
- 2-3 volte al mese
- 1 volta a settimana
- Diverse volte a settimana

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (DALL'INIZIO DELLA SCUOLA FINO AD OGGI) QUANTE VOLTE TI È CAPITATO DI...

- | | | | | |
|-----|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Mai | Solo 1 volta o 2 | 2-3 volte al mese | 1 volta a settimana | Diverse volte a settimana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Di ricevere minacce e insulti su internet (Social networks, chat, blog etc.)

1 2 3 4 5

13. Che qualcuno si sia impadronito di informazioni o materiale personale (es. password, foto etc.) per poi riutilizzarli

1 2 3 4 5

10. Di trovare o ricevere foto o video imbarazzanti o intime che ti riguardano (su Social networks, chat, blog etc.)

1 2 3 4 5


16. Di essere escluso o lasciato fuori da gruppi on-line (Social networks, chat, blog etc.)

1 2 3 4 5

7. Hai mai preso parte ad episodi di cyberbullismo verso altri ragazzi/e **NEGLI ULTIMI 2-3 MESI**?

- Mai
- Solo una volta o due
- 2-3 volte al mese
- 1 volta a settimana
- Diverse volte a settimana

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (DALL'INIZIO DELLA SCUOLA FINO AD OGGI) QUANTE VOLTE TI È CAPITATO DI...



3. Inviare minacce e insulti su internet (Social networks, chat, blog etc.)



10. Inviare foto o video di situazioni imbarazzanti o intime su internet (su Social networks, chat, blog etc.)



13. Appropriarti di informazioni o materiale personale (es. password, foto) per poi riutilizzarli



16. Escludere o lasciare fuori da gruppi on-line (Social networks, chat, blog etc.)

